



Istituto Comprensivo Statale

"ANDREA TESTORE"

Via Torino, 11 - 28857 Santa Maria Maggiore (VB)

n.° tel 0324 / 94765

n.° cod. fiscale 92010410030

n.° fax 0324 / 954082

n.° cod. mecc. VBIC804007

E-Mail segreteria: vbic804007@istruzione.it

Sito Web : <http://ic-andreastore.scuole.piemonte.it>

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ARTICOLO 1

(Consiglio d'Istituto. Organi)

1. Il Consiglio d'Istituto è il massimo organo di direzione collegiale dell'Istituto Comprensivo "Andrea Testore" di Santa Maria Maggiore. Esso esercita le competenze attribuitegli dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1999 n. 275 e da ogni altra disposizione di legge o avente forza di legge in materia di ordinamento scolastico. Il Consiglio d'Istituto è composto da otto genitori, otto docenti, due rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario (ATA) e dal Capo di Istituto che ne è membro di diritto.
2. Sono organi del Consiglio d'Istituto l'assemblea plenaria con tutte le componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva.
3. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è un rappresentante dei genitori. Egli nomina il segretario del Consiglio.
4. Il Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto è un rappresentante dei genitori.
5. La Giunta esecutiva è composta da due membri di diritto: il Capo d'Istituto, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), che funge da segretario, e da quattro membri eletti dal Consiglio: un docente, un rappresentante del personale ATA e due genitori. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività di competenza del Consiglio.
6. La prima riunione del Consiglio d'Istituto, dopo ciascun rinnovo elettorale, è indetta dal Capo d'istituto, per l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 2

(Convocazioni e validità delle riunioni)

1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio d'Istituto con preavviso scritto d'almeno cinque giorni.
2. In casi di particolare urgenza l'avviso può essere notificato con un preavviso inferiore, anche telefonicamente.
3. Un terzo dei consiglieri o il Presidente della Giunta Esecutiva possono chiedere una riunione del Consiglio che il Presidente deve convocare entro 15 giorni rispettando i termini di cui al comma 1.
4. Le riunioni del Consiglio si considerano valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti.
5. L'inosservanza delle norme contenute nel precedente comma comporta la nullità delle deliberazioni adottate.

ARTICOLO 3

(Ordine del giorno)

1. L'avviso di convocazione, diretto ai singoli membri del Consiglio di Istituto, deve elencare gli argomenti da trattare ed è firmato dal Presidente.
2. La richiesta di convocazione, presentata da un terzo dei consiglieri o dal Presidente della Giunta, deve indicare gli argomenti da discutere. Il Presidente, a sua volta, li riporta nell'avviso di convocazione.
3. Prima che inizi la discussione dell'ordine del giorno, su proposta di un consigliere o del Presidente della Giunta Esecutiva e se è favorevole la metà più uno dei presenti, il Consiglio approva l'inserimento di argomenti non previsti ed aventi carattere d'urgenza.

ARTICOLO 4

(Verbale)

1. Di ogni seduta del Consiglio il segretario redige il verbale.
2. Dal verbale devono risultare:
 - Il luogo e la data di svolgimento della riunione.
 - I nominativi del Presidente e del Segretario.
 - I presenti e gli assenti.
 - Gli argomenti in discussione.
 - Sintetica descrizione della materia trattata e della relativa discussione.
 - Le deliberazioni adottate e la votazione.
 - Eventuali dichiarazioni di voto.
3. Ciascun membro del Consiglio può dettare il proprio intervento o, se lo presenta in forma scritta, chiedere sia riportato integralmente.
4. Ciascuna seduta comincia con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente.
5. Sul contenuto del verbale non è concesso intervenire, se non a chi intenda farvi inserire rettifiche o integrazioni.
6. Il verbale di ciascuna riunione contiene anche il testo delle delibere adottate. Gli eventuali estratti di ciascuna delibera devono contenere ogni elemento appartenente ad essa, compreso il risultato della votazione.
7. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dopo l'approvazione e rimane a disposizione dei consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 5

(Interventi e discussione)

1. Il Presidente introduce gli argomenti secondo la loro progressiva iscrizione nell'ordine del giorno, che può essere variata su proposta del Presidente o di altro consigliere. La proposta deve essere approvata a maggioranza semplice.
2. Gli interventi sono regolati dal Presidente, che dà la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta.
3. Ciascun intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e non superare i cinque minuti.
4. Ciascun consigliere, indicandone le ragioni, può presentare una mozione d'ordine proponendo che la discussione o la votazione su un determinato argomento posto all'o.d.g. venga sospesa o rinviata.
5. La mozione d'ordine viene sottoposta alla votazione prima della trattazione degli argomenti successivi e si intende approvata con la votazione della maggioranza semplice dei consiglieri.

6. Quando, nel corso di una discussione, non sia possibile il mantenimento dell'ordine e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa ed ogni delibera successiva è nulla fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Perdurando le condizioni di disordine, il Presidente aggiorna la riunione.

ARTICOLO 6

(Elezioni)

1. Il Consiglio, nella riunione indetta ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, procede all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, dei membri elettivi della Giunta Esecutiva (un docente, un rappresentante del personale ATA, due genitori) e dell'Organo di Garanzia (un docente e due genitori) .
2. L'elezione del **Presidente** ha luogo a scrutinio segreto.
3. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
4. E' eletto Presidente il genitore che abbia ottenuto, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
5. Qualora nessuno dei candidati votati raggiunga il quorum richiesto per l'elezione dal comma precedente, è eletto Presidente, a partire dalla seconda votazione, il genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei presenti alla riunione. In caso di parità, si procede per sorteggio.
6. Il **Vice-Presidente** è eletto con le stesse modalità.
7. I membri della **Giunta Esecutiva** sono eletti a maggioranza relativa dei presenti. Sono candidati per le rispettive componenti tutti i membri del Consiglio.
8. I membri **dell'Organo di Garanzia** sono eletti a maggioranza relativa dei presenti. Sono candidati i rappresentanti delle sole componenti Docenti (n.1) e Genitori (n.2).
9. Quando i posti da attribuire ai rappresentanti di una componente sono più d'uno, ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei rappresentanti da eleggere, con arrotondamento per difetto all'intero.
10. Sono eletti, fino a concorrenza dei posti da attribuire, i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
11. Per le votazioni che richiedono per l'elezione la maggioranza relativa, in caso di parità di voti, prevale il candidato che nell'elezione a consigliere abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano d'età.

ARTICOLO 7

(Decadenze – Dimissioni)

1. Dopo tre assenze ingiustificate di uno dei consiglieri eletti e regolarmente in carica, il Presidente verifica tramite richiesta scritta all'interessato, la motivazione delle assenze e la volontà a mantenere la carica in Consiglio e, qualora non abbia ricevuto conferma della volontà di partecipare alle attività del Consiglio, nella successiva riunione mette ai voti la decadenza del componente stesso.
2. Le dimissioni si ritengono presentate in modo valido quando sono inviate per iscritto e con firma autografa al Presidente del Consiglio di Istituto.

ARTICOLO 8

(Votazioni)

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

2. Si fa luogo a votazione segreta quando si tratta di persone.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che non sia diversamente prescritto da disposizioni speciali o, per le sole questioni procedurali, dal presente regolamento.
4. Nelle deliberazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Quando la votazione avviene segretamente, si costituisce, per lo scrutinio, un seggio composto dal Presidente, dal segretario e da un terzo consigliere scelto dal Presidente.
6. Nel caso si debba discutere e deliberare su documenti scritti, questi devono essere resi disponibili con l'ordine di convocazione ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore prima della riunione.

ARTICOLO 9

(Modifiche ed integrazioni)

1. Modifiche ed integrazioni al regolamento devono essere presentate al Consiglio per la discussione, rendendole note contestualmente all'atto di convocazione.
2. Il Consiglio, dopo l'eventuale approvazione delle modifiche e delle integrazioni, provvede al coordinamento formale del testo ed all'eventuale rinumerazione degli articoli e dei commi.

ARTICOLO 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento con le successive modificazioni è custodito assieme ai verbali del Consiglio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dell'ordinamento scolastico vigente.

Approvato con delibera n. nella seduta del Consiglio di Istituto del 27.11.2012